

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 4 Giurisdizione rispetto allo straniero (Abrogato)

[Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

- 1) se quivi è residente o domiciliato [c.c. [43](#)], anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'[articolo 77](#), oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
- 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica; oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
- 3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari [c.p.c. [670](#)] da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;
- 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.]